

**ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.**

**ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI  
NORME DI QUALIFICAZIONE**

	Emissione	02/08/2023

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	4
<b>Art. 1 ISTITUZIONE DEL ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI</b> .....	4
<b>Art. 2 OGGETTO DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI</b> .....	5
<b>Art. 3 GRUPPI MERCEOLOGICI DI SERVIZI E CLASSI D'IMPORTO</b> .....	5
<b>Art. 4 SOGGETTI AMMESSI</b> .....	6
<b>Art. 5 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE</b> .....	7
<b>Art. 6 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI</b> .....	8
<b>Art. 7 REGOLE DI CONDOTTA</b> .....	14
<b>Art. 8 ISCRIZIONE ALL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI</b> .....	14
<b>Art. 9 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE</b> .....	15
<b>Art. 10 DURATA DELL'ISCRIZIONE E RINNOVO</b> .....	16
<b>Art. 11 CAUSE DI CANCELLAZIONE E DI SOSPENSIONE</b> .....	17
<b>Art. 12 COMUNICAZIONI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE</b> .....	18
<b>Art. 13 CANCELLAZIONE VOLONTARIA</b> .....	18
<b>Art. 14 GARANZIE E MANLEVA</b> .....	19
<b>Art. 15 MODALITÀ DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> .....	19
<b>Art. 16 VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b> .....	19
<b>Art. 17 CRITERI DI SELEZIONE</b> .....	20
<b>Art. 18 DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI</b> .....	21
<b>Art. 19 RESPONSABILITÀ</b> .....	21
<b>Art. 20 NORMATIVA APPLICABILE</b> .....	22
<b>Art. 21 OBBLIGO DI RISERVATEZZA</b> .....	22
<b>Art. 22 FORO COMPETENTE</b> .....	23
<b>Art. 23 SPESE D'ISTRUTTORIA</b> .....	23
<b>Art. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRASPARENZA</b> .....	23
<b>Art. 25 OBBLIGHI DI CUI ALLA L. n. 136/2010</b> .....	24

<b>Art. 26 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS 231/2001 .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 27 DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>25</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>26</b>

## **PREMESSA**

Con delibera del C. di A. n° 75 del 08/06/2021 è stato deciso di istituire un Elenco di Operatori Economici per acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture. Tale elenco operatori, al cui interno è confluito il precedente Elenco operatori economici, rappresenta una lista di soggetti qualificati cui inviare richieste di offerta sia al di sotto che al di sopra della soglia di interesse comunitario. Dal 1° Luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 che ha aggiornato il contesto normativo di riferimento. Pertanto con delibera del C. di A. n° 92 del 02/08/2023 è stato deciso di istituire un nuovo ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI per acquisizione di Servizi e Forniture e porre termine all'esistente Elenco di Operatori Economici istituito in vigenza del D.Lgs.50/2016. Il nuovo Codice consente alle Imprese pubbliche come Romagna Acque l'istituzione e la gestione di sistemi di qualificazione di operatori economici. All'interno del nuovo Sistema sono confluiti i contenuti del precedente Elenco in parte revisionati al fine di recepire le diverse esigenze dei servizi proponenti di Romagna Acque.

### **Art. 1**

#### **ISTITUZIONE DEL ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI**

Ai sensi dell'art. 141, comma 4, lett. a) e dell'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, è istituito presso Romagna Acque l'Elenco Operatori Economici per acquisizione di Servizi.

L'elenco operatori economici di cui alle presenti Norme costituisce altresì Elenco di Operatori Economici, per quanto riguarda le procedure sotto la soglia di interesse comunitario, che Romagna Acque può utilizzare per le procedure di acquisizione di servizi ricadenti nei diversi gruppi merceologici attivati.

L'avviso relativo all'istituzione dell'Elenco operatori economici – Servizi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2023/S 152-483396 del 09/08/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n. 92 del 11/08/2023, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, sul profilo di Romagna Acque ([www.romagnacque.it](http://www.romagnacque.it)) e sul Portale Appalti di Romagna Acque (<http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>). Le norme contenute in tali documenti si intendono integralmente richiamate nelle presenti norme di qualificazione.

L'Elenco operatori economici ha durata indeterminata e ha lo scopo di definire elenchi di operatori di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali Romagna Acque, o la società di ingegneria Acqua Ingegneria S.r.l. (nel seguito Acqua Ingegneria) partecipata dalla stessa Romagna Acque, individuerà i Soggetti da invitare a procedure di affidamento che saranno celebrate nel rispetto dei principi di cui alla parte I, titolo I e parte II D.Lgs. 36/2023.

Si rende noto che l'istituzione del presente Elenco operatori economici non impegna in alcun modo la Società che si riserva la più ampia discrezionalità in merito alla scelta di dare corso o meno ai servizi oggetto del Sistema o di porle in appalto con specifici bandi di gara o diversa forma di procedura di gara. È facoltà di Romagna Acque non utilizzare in via esclusiva il presente Elenco operatori economici per le gare di appalto che saranno espletate per la fornitura di beni la cui qualificazione è oggetto dello stesso.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce le norme di qualificazione dell'Elenco operatori economici relativo ai servizi.

Alle procedure di gara per le quali Romagna Acque utilizzerà l'Elenco operatori economici potranno partecipare solamente i soggetti positivamente qualificati alla data di invio della lettera di invito, ove invitati.

Romagna Acque si riserva la facoltà di:

- porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, all'Elenco operatori economici istituito;
- modificare in qualsiasi momento, le presenti norme di qualificazione ed i requisiti generali e specifici di iscrizione;
- aggiornare, in qualsiasi momento, l'elenco dei gruppi merceologici o le classi di importo dell'Elenco operatori economici sopprimendo quelli presenti o istituendone nuovi.

Romagna Acque darà avviso delle suddette modifiche:

- mediante pubblicazione di avviso sul sito internet aziendale, in caso di introduzione o modifica di classi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (cfr. successivo art. 3), per gruppi merceologici nuovi o esistenti;
- con nuovo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in caso di introduzione o modifica di classi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (cfr. successivo art. 3), per gruppi merceologici nuovi o esistenti.

Resta inteso che, in relazione a quanto sopra, gli operatori non potranno avanzare nei confronti di Romagna Acque diritti o pretese ad alcun titolo.

## **Art. 2**

### **OGGETTO DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI**

Le presenti norme di qualificazione hanno lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito l'Elenco operatori economici di Romagna Acque, i requisiti che devono essere posseduti dagli Operatori Economici al fine di ottenere la qualificazione al Sistema, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti e, inoltre, le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo dell'Elenco operatori economici.

Le norme di qualificazione, la richiesta di iscrizione all'Elenco operatori economici (di seguito anche richiesta di qualificazione), l'avviso, le dichiarazioni, le documentazioni e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti ad essere iscritti all'Elenco operatori economici, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a Romagna Acque per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che l'Elenco operatori economici medesimo rappresenta per Romagna Acque uno strumento che può facoltativamente utilizzare con riferimento a singole procedure di affidamento attinenti i gruppi merceologici oggetto dell'Elenco operatori economici.

## **Art. 3**

### **GRUPPI MERCEOLOGICI DI SERVIZI E CLASSI D'IMPORTO**

Gli operatori sono qualificati per gruppi merceologici di fornitura di beni e, all'interno di ciascun gruppo merceologico, per classi di importo.

I gruppi merceologici per le quali è istituito l'Elenco operatori economici di Romagna Acque sono indicati nel sito istituzionale di Romagna Acque e nel Portale Appalti della Società, e sono elencati negli Allegati Merceologici delle presenti norme di qualificazione.

L'iscrizione e, quindi, la relativa richiesta di iscrizione, saranno possibili solo ed esclusivamente per i gruppi merceologici attivati come risultanti sul sito istituzionale di Romagna Acque.

Le classi d'importo per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ciascun gruppo merceologico sono quelle di seguito indicate:

Classe	Classi di importo
I	Inferiore ad € 40.000
II	Pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 214.000
III	Pari o superiore ad € 214.000 e inferiore a *SRC
IV	Pari o superiore a *SRC e inferiore ad € 1.000.000
V	Pari o superiore ad € 1.000.000 e inferiore ad € 2.000.000

Si precisa che:

- per “Soglia di Rilevanza Comunitaria nei settori speciali” (abbreviato in “\*SRC”) si intende l’importo di cui all’art. 14, c.2, lett b) D.Lgs 36/2023, con riferimento alla stesura vigente alla data di invio della lettera di invito a presentare offerta;
- **la richiesta di qualificazione a gruppi merceologici diversi dovrà essere presentata mediante un’unica domanda** (si veda l’art. 6 per ulteriori dettagli in merito);
- qualora un operatore economico intenda qualificarsi all’interno dello stesso gruppo merceologico con diversa configurazione giuridica a seconda della classe di importo (es. forma singola o associata) dovrà presentare distinte richieste di qualificazione per ogni diversa configurazione giuridica adottata;
- con riferimento a ciascun gruppo merceologico, è consentito richiedere l’iscrizione a più classi mediante unica domanda;
- il candidato deve precisare nella richiesta di qualificazione a quali classi di importo del gruppo merceologico chiede di essere iscritto; si precisa infatti che, anche se il possesso dei requisiti per l’appartenenza ad una determinata classe di importo abilita all’iscrizione in tutte le classi inferiori del medesimo gruppo merceologico, l’operatore economico può decidere di non essere iscritto ad una o più delle classi economiche inferiori, qualora non intendesse partecipare ad affidamenti al di sotto di una determinata soglia di importo;

Per ciascun gruppo merceologico l’operatore economico sarà iscritto esclusivamente nelle classi indicate nella richiesta di iscrizione all’Elenco operatori economici. Pertanto, le eventuali classi di importo inferiori rispetto a quelle indicate dall’operatore **NON saranno considerate implicitamente selezionate** tra quelle cui l’operatore economico intende presentare richiesta di iscrizione.

I Soggetti ammessi di cui al successivo art. 4, una volta qualificati, sono abilitati a partecipare, ove invitati, alle procedure di affidamento di Servizi per le quali risultino positivamente iscritti e per le quali Romagna Acque intenda avvalersi dell’Elenco operatori economici, nei limiti del valore della classe di importo attribuita per ciascun gruppo merceologico.

#### Art. 4 SOGGETTI AMMESSI

Possono iscriversi all’Elenco di Operatori Economici i seguenti soggetti:

<b>A</b>	<b>Servizi</b>	<b>I soggetti indicati all’articolo 65, D.Lgs. n. 36/2023.</b>
<b>B</b>	<b>Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (gruppi merce: SI001 - SI002 – SI003 - SRI001 – SRI003)</b>	<b>I soggetti indicati all’articolo 66, D.Lgs. n. 36/2023.</b>

In riferimento ai servizi attinenti all'architettura e ingegneria di cui al gruppo merceologico **SRI001 - Servizio di rilievo topografico e accatastamento; SRI003 - Servizio di esecuzione di rilievi topografici di infrastrutture lineari possono richiedere l'iscrizione anche i soggetti indicati all'articolo 65 del D.lgs. 36/2023** purché iscritti ad idoneo albo professionale o iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti all'oggetto del servizio.

La procedura per l'iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea, nonché quelli stabiliti in altri paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici di cui all'art. 69 del D.lgs. 36/2023, fermo restando che i requisiti di qualificazione dovranno essere comprovati con documentazione idonea equipollente secondo la normativa del paese di provenienza.

#### Art. 5

#### REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

I soggetti che intendano essere iscritti all'Elenco operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

**NB: i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito sinteticamente elencati, sono esaustivamente dettagliati negli ALLEGATI MERCEOLOGICI che costituiscono parte integrante delle presenti Norme.**

#### REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITÀ PROFESSIONALE

- A. solo per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 66, D.lgs n. 36/2023: I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;
- B. per le società iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con le attività previste nel gruppo merceologico per le quali si richiede l'iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- C. per le società oggetto sociale ricomprendente le attività di fornitura dei prodotti rientranti nel gruppo merceologico a cui viene richiesta l'iscrizione;
- D. per le ditte individuali possesso di partita IVA con codice ATECO relativo alle attività attinenti allo specifico gruppo merceologico di cui si richiede l'iscrizione;
- E. il possesso dei requisiti di idoneità morale ed assenza delle cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 36/2023 (artt.94-98) come indicati nell'Allegato 1 alle presenti Norme "Requisiti di qualificazione generali".

#### REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

In relazione alla necessità di garantire che l'operatore economico sia dotato di adeguata capacità economica e finanziaria e sufficiente solidità economica al fine di garantire una corretta esecuzione delle attività che verranno poste in gara e che si potranno sviluppare su un arco temporale di diversi anni, si richiede:

1. Fatturato Globale: avere conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco operatori economici un fatturato globale non inferiore a quanto indicato nel corrispondente Allegato Merceologico, in funzione delle classi di importo attivate dall'Operatore Economico nel singolo gruppo merceologico.

#### REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

I requisiti relativi alle capacità tecnica e professionale, sono indicati nei singoli Allegati Merceologici allegati alle presenti norme di qualificazione.

Le modalità di soddisfacimento dei requisiti di cui al presente punto, per i Raggruppamenti Temporanei di Operatori, i consorzi, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sono dettagliatamente descritte nei suddetti specifici Allegati Merceologici.

I soggetti che intendano essere iscritti nell'Elenco operatori economici dovranno inoltre dichiarare di:

<b>CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>
-------------------------------------

- i. l'accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nell'Avviso di istituzione dell'Elenco operatori economici, nelle presenti norme di qualificazione e nei relativi allegati;
- ii. la dichiarazione di essere informato dei principi del Codice Etico di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (pubblicamente accessibile nel sito Internet della società [www.romagnacque.it](http://www.romagnacque.it)) e che l'espletamento delle attività eventualmente aggiudicate avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte; si richiede inoltre la presa d'atto che la violazione di queste ultime comporterà:
  - la cancellazione dall'Elenco operatori economici e l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara indette da Romagna Acque;
  - la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. degli eventuali affidamenti in capo all'operatore derivanti dall'utilizzo dell'Elenco operatori economici ;
- iii. la dichiarazione che durante tutto il periodo di iscrizione all'Elenco operatori economici e nell'esecuzione degli affidamenti derivanti dall'Elenco operatori economici non porrà in essere alcun atto o omissione e non terrà alcun comportamento da cui possa derivare, nei confronti della stazione appaltante, una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

#### **Art. 6**

#### **PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI**

Le richieste di iscrizione all'Elenco operatori economici devono essere presentate **esclusivamente in via telematica** mediante la presentazione di apposita **domanda**, sottoscritta **con firma digitale** dal legale rappresentate dell'operatore economico (o da persona in possesso del potere di rappresentare validamente lo stesso) e riportante la denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, di fax, posta elettronica certificata (PEC), codice fiscale e/o partita IVA e codice di attività dell'operatore (ove posseduto).

La richiesta di iscrizione deve essere presentata - unitamente alle dichiarazioni ed altra documentazione richiesta dalle presenti norme di qualificazione - **ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE** la piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e precisamente al seguente link: **<http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti/>** ove sono consultabili i seguenti manuali di istruzione:

- Informazioni > accesso area riservata:
- Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti;
- Informazioni > istruzioni e manuali:
- Guida alla presentazione offerta telematica.

Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la seguente dotazione tecnica minima: posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti manuali. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità,



rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs.n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal D.P.C.M. del 30 marzo 2009.

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

Non sono ammesse modalità alternative di presentazione della candidatura;

In particolare, l'operatore economico interessato dovrà fornire – mediante dichiarazioni rese ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – le proprie generalità, i dati e le informazioni personali e relative all'Impresa, ivi inclusi quelli attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme di qualificazione (come da art. 5) e dai relativi Allegati Merceologici.

**È richiesta la presentazione di un'UNICA richiesta di iscrizione, dove l'operatore economico indicherà i gruppi merceologici e le rispettivi classi di importo cui intende iscriversi.**

La richiesta di iscrizione unica da presentare differisce nei documenti che devono essere presentati, e nei relativi contenuti, in base alla classe di importo cui l'operatore economico intende iscriversi, come di seguito riassunti:

**1) *iscrizione alla sola classe I (per importi fino a € 40.000,00):***

Nel caso in cui l'operatore economico intenda iscriversi ad uno o più gruppi merceologici ***nella sola Classe I***, è richiesta la presentazione della ***richiesta di iscrizione semplificata***, mediante la compilazione (ove necessario), la sottoscrizione e la presentazione dei seguenti modelli:

- ***Modello P1*** – Richiesta di iscrizione nel/i gruppo/i merceologico/i (nella Classe I), con contestuale dichiarazione di accettazione del Codice Etico della Società, di rispetto degli obblighi contrattuali e degli obblighi contributivi, di presa visione dell'informativa privacy ed di possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per l'iscrizione nello/negli specifico/i gruppo/i merceologico/i e relativa/e classe/i di importo;
- ***Allegati Aggiuntivi al Modello P1*** - Devono essere presentati unitamente al Modello P1 *tutti* gli ***Allegati Merceologici*** relativi ai gruppi per i quali si richiede l'iscrizione, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

- Modello P2 – semplificato – con il quale viene attestata la sussistenza dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 36/2023 (artt.94-98);
- Modello P3 – Modello di dichiarazione in merito alla rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari e alla dichiarazione del/dei conto/i corrente/i dedicati alla ricezione del pagamento delle prestazioni;
- Modello P5 – Modello di dichiarazione in caso di avvalimento; Allegato 2 - Condizioni generali di contratto di importo inferiore ad € 40.000 da firmare digitalmente per accettazione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico;

## **2) Iscrizione anche per classi II, III, IV e V (per importi superiori a € 40.000,00):**

Nel caso in cui l'operatore economico intenda iscriversi ad uno o più gruppi merceologici **in almeno una tra le Classi II, III, IV e V** (ivi compreso il caso in cui sia presente anche la Classe I, oltre ad almeno una delle classi superiori), è richiesta la presentazione della richiesta di iscrizione estesa, mediante la compilazione (ove necessario), la sottoscrizione e la presentazione dei seguenti modelli:

- Modello P1 – Richiesta di iscrizione nel/i gruppo/i merceologico/i e della/e corrispondente/i classe/i, con contestuale dichiarazione di accettazione del Codice Etico della Società, di rispetto degli obblighi contrattuali e degli obblighi contributivi, di presa visione dell'informativa privacy, di possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per l'iscrizione nello/negli specifico/i gruppo/i merceologico/i e della/e corrispondente/i classe/i di importo;
- Allegati Aggiuntivi al Modello P1 - Devono essere presentati unitamente al Modello P1 *tutti* gli Allegati Merceologici relativi ai gruppi per i quali si richiede l'iscrizione, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.
- Modello P2 – DGUE – con il quale viene attestato la sussistenza dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 36/2023 (artt.94-98);
- Modello P3 – Modello di dichiarazione in merito alla rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari e alla dichiarazione del/dei conti correnti dedicati alla ricezione del pagamento delle prestazioni;
- Modello P4 - Dichiarazioni della composizione azionaria dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche (art. 17 comma 3 legge 55/90 s.m.i., per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) richieste ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n.187;
- Modello P5 – Modello di dichiarazione in caso di avvalimento;
- Allegato 2 - Condizioni generali di contratto di importo inferiore ad € 40.000 da firmare digitalmente per accettazione da parte del legale rappresentante.

La richiesta di iscrizione, intesa come l'insieme di tutte le dichiarazioni presenti nei modelli sopra citati - corrispondenti alla casistica di iscrizione di cui ai precedenti punti 1) o 2) – rilasciate dall'operatore economico, deve presentare i seguenti contenuti:

*Richiesta di iscrizione* all'Elenco operatori economici con indicazione del/i relativo/i gruppo/i merceologico/i di interesse e della/e relativa/e classe/i d'importo per le quali si richiede l'iscrizione e le ulteriori informazioni necessarie ai fini dell'iscrizione, ivi incluse quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale, di

capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali (cfr. art. 5 Norme di qualificazione e specifici Allegati Merceologici);

1. dichiarazione dell'operatore economico candidato, che assumendosene la piena responsabilità:
  - accetta senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nell'Avviso di istituzione dell'Elenco operatori economici, nelle "Norme di qualificazione" e nei relativi allegati;
  - di essere informato dei principi del Codice Etico di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (pubblicamente accessibile nel sito Internet della società [www.romagnacque.it](http://www.romagnacque.it)) e che l'espletamento delle attività eventualmente aggiudicate avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte; prende altresì atto che la violazione di queste ultime comporterà:
    - la *Cancellazione* dall'Elenco operatori economici, e l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara indette da Romagna Acque;
    - la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. degli eventuali affidamenti in capo all'operatore derivanti dall'utilizzo dell'Elenco operatori economici;
  - che durante tutto il periodo di iscrizione all'Elenco operatori economici e nell'esecuzione degli affidamenti derivanti dall'Elenco operatori economici non potrà in essere alcun atto o omissione e non terrà alcun comportamento da cui possa derivare, nei confronti della stazione appaltante, una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001;
  - se pertinente con il/i gruppo/i merceologico/i oggetto di iscrizione, di avere/non avere presentato e/o di avere/non avere ottenuto iscrizione alla White list della Prefettura territorialmente competente ai sensi del D.lgs. 231/2001;
2. indicazione dell'indirizzo di posta certificata PEC ove verranno inviate eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, ed ogni altra comunicazione inerente l'Elenco operatori economici;
3. le informazioni complementari, se previste, dagli Allegati Merceologici.

Si evidenzia che nel momento dell'invio della candidatura all'Ente Aggiudicatore, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "*Notifica candidatura presentata*" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della candidatura.

La richiesta di iscrizione e la relativa documentazione allegata, di cui alle presenti Norme di qualificazione, devono essere redatte **preferibilmente sui modelli di domanda e dichiarazioni che sono resi disponibili sulla piattaforma telematica "Portale Appalti"** di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e precisamente al seguente link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentate dell'operatore economico (o da persona in possesso del potere di rappresentare validamente lo stesso)

Per quanto attiene alla presentazione della richiesta di iscrizione e delle dichiarazioni/documentazione ad essa allegata è richiesto l'uso della lingua italiana.

Nella richiesta di iscrizione, il candidato:

- Indica la forma singola o associata con la quale intende iscriversi all'Elenco operatori economici (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- In caso di iscrizione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale,

codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

La Richiesta d'Iscrizione deve essere sottoscritta:

- nel caso di **candidato singolo** (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative), dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- nel caso di **Consorzi di cui alle lett. b), c) e d) art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023**, dal legale rappresentante del Consorzio;
- nel caso di **Raggruppamento temporaneo di operatori/Consorzi Ordinari/GEIE non ancora costituiti**, dal legale rappresentante di ciascun operatore che costituirà il Raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di **Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già formalmente costituiti**, dal legale rappresentante dell'operatore mandatario/Consorzio/GEIE (in questa ipotesi si richiede che venga allegata alla richiesta di iscrizione: nel caso di Raggruppamento, originale o **copia autentica del mandato collettivo e della relativa procura, mentre nel caso di Consorzio Ordinario/GEIE, copia autentica dell'atto costitutivo/statuto**);
- nel caso di **aggregazioni di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Al momento della presentazione della richiesta di iscrizione gli operatori, al fine della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, dovranno precisare le parti di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, fermo restando il fatto che per ogni componente dovrà essere assicurata coerenza fra parte di fornitura da eseguire indicata nella richiesta di iscrizione e requisiti posseduti.

In sede di invito alle eventuali gare indette da Romagna Acque, potrà essere facoltà del raggruppamento modificare l'attribuzione delle parti di fornitura precedentemente dichiarate in capo a ciascun operatore fermo restando il mantenimento dell'operatore mandatario e la piena coerenza fra parti di fornitura da eseguire e requisiti posseduti.

Le modalità di soddisfacimento dei requisiti, per i raggruppamenti temporanei di imprese, sono dettagliatamente descritte nei relativi Allegati Merceologici.

Nel caso di Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE (art. 65, comma 2, lett. f e h, D.Lgs n. 36/2023), nella richiesta di iscrizione deve essere indicato il nominativo di tutti gli operatori facenti parte del Consorzio o GEIE.

Nel caso di Consorzi stabili (art. 65, comma 2, lett. d D.Lgs n. 36/2023), nella richiesta di iscrizione deve essere indicato il nominativo di tutti gli operatori facenti parte del Consorzio.

Nel caso di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs n. 36/2023) nella richiesta di iscrizione (o in suo allegato) deve essere indicato il nominativo di tutti gli operatori facenti parte del Consorzio.

Si precisa che nel caso di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b e c D.Lgs. n. 36/2023) e nel caso di Consorzi stabili (art. 65, comma 2, lett. d D.Lgs. n. 36/2023) gli stessi saranno tenuti ad indicare in sede di offerta delle singole procedure di gara cui saranno invitati/ammessi ad indicare per quali consorziati concorrono.

Presso la *Casella di posta elettronica dell'operatore economico* indicata dall'operatore economico in fase d'iscrizione, il medesimo operatore economico elegge domicilio per l'invio e la ricezione di ogni comunicazione, richiesta ed invito inerente all'Elenco operatori economici.

In particolare, tutte le comunicazioni, ivi inclusi il provvedimento di iscrizione o l'eventuale rigetto della richiesta di iscrizione, nonché la *Sospensione* o la *Cancellazione*, si considerano validamente effettuate alla Casella di posta elettronica di cui sopra, presso la quale l'operatore economico elegge domicilio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate al designato mandatario (nel caso di RTI costituito o costituendo), al Consorzio (nel caso di Consorzio costituito), o al soggetto espressamente individuato nell'offerta come capofila (nel caso di Consorzio costituendo), si intenderanno validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) e h), D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intenderà validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo intendono devono essere rese ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del codice civile deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n° 445/2000, attestante la sussistenza ed i limiti della procura, con gli estremi dell'atto di conferimento.

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria alla valutazione del possesso dei requisiti di qualificazione.

Romagna Acque si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, durante il periodo di iscrizione, e comunque sempre a seguito di aggiudicazione di ogni singolo appalto, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, attraverso la presentazione della relativa documentazione da prodursi in originale o in copia resa conforme ai sensi di legge. Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, Romagna Acque procederà ad adottare un provvedimento di Cancellazione del Soggetto dall'Elenco operatori economici ed alla **segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica e all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di cui all'art. 222, comma 13 del d.lgs. 36/2023.**

Romagna Acque si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti e la possibilità di accertare gli stessi, ovvero di accertare

eventuali requisiti tecnici, tramite verifiche ispettive presso l'operatore, compreso lo/gli stabilimento/i di produzione.

#### **Art. 7**

#### **REGOLE DI CONDOTTA**

L'iscrizione all'Elenco operatori economici comporta l'accettazione puntuale da parte dell'operatore per iscritto di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nelle presenti "Norme di Qualificazione", nelle loro successive modifiche, negli ulteriori atti regolamentari relativi all'Elenco operatori economici e nelle loro successive modifiche nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'operatore iscritto tramite le comunicazioni sulla Piattaforma

Resta inteso che Romagna Acque potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze.

È esclusivo onere dell'operatore iscritto la responsabilità del controllo costante dell'utenza presso il portale appalti di Romagna Acque, quindi, della conoscenza di detti termini, condizioni ed avvertenze e della propria casella di posta elettronica certificata ove la Piattaforma invia automaticamente una notifica di avviso.

Gli operatori economici iscritti, si obbligano, altresì, a porre in essere tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso l'Elenco operatori economici si attuino turbative nel corretto funzionamento delle attività istituzionali di Romagna Acque, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità in atti, la turbativa d'asta e gli accordi di cartello.

#### **Art. 8**

#### **ISCRIZIONE ALL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI**

La determinazione di iscrizione all'Elenco operatori economici di Romagna Acque dei soggetti richiedenti è assunta con provvedimento del *Responsabile del Procedimento di Qualificazione*, previa analisi e valutazione della documentazione presentata.

In particolare, esaminata la richiesta di iscrizione e verificata la completezza delle dichiarazioni inerenti i requisiti previsti in capo all'operatore economico richiedente - ferma restando la facoltà di verifica, anche a campione, di quanto dichiarato - *il Responsabile del Procedimento di Qualificazione* emette il provvedimento di Iscrizione, dandone notizia al richiedente, attraverso apposita comunicazione mediante la piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>).

Si precisa che ai fini della validità triennale, l'iscrizione all'Elenco operatori economici relativo a ciascun Gruppo merceologico e Classe d'Importo avviene, a seguito dell'emissione del provvedimento di qualificazione, con data di iscrizione corrispondente alla data di presentazione della richiesta.

Romagna Acque, entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della richiesta di inserimento nell'Elenco operatori economici, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di qualificazione, specificando i gruppi merceologici di prodotti e le relative classi di importo per cui il Soggetto sia risultato qualificato.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di qualificazione verrà interrotto, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore economico non fornirà i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di 20 (venti) giorni decorrerà nuovamente per intero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che dovrà, comunque, risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.

Qualora l'operatore economico non risponda alla richiesta di chiarimenti e integrazioni **entro il termine di 60 giorni** dalla data di invio della richiesta, non si darà ulteriore corso alla procedura di qualificazione e la richiesta di iscrizione presentata **sarà archiviata** a tutti gli effetti, **previa comunicazione formale da parte del Responsabile del Procedimento di qualificazione**. Nel caso l'operatore economico intenda qualificarsi successivamente alla suddetta archiviazione **dovrà presentare una nuova richiesta di iscrizione**, completa di tutta la documentazione necessaria, ai sensi del precedente art. 6.

Romagna Acque può motivatamente accogliere in modo parziale le richieste pervenute, limitando la qualificazione ad alcune e/o a parte dei gruppi/classi richieste.

Qualora Romagna Acque ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro 20 giorni dalla data definitiva di presentazione della richiesta di qualificazione completa di tutta la documentazione, informerà l'operatore economico richiedente, delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua richiesta sarà accolta o respinta.

Qualora Romagna Acque adotti un provvedimento di non iscrizione, il relativo documento contenente le motivazioni del diniego di iscrizione verrà trasmesso entro 5 giorni decorrenti dalla data del provvedimento medesimo mediante la piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>).

Il provvedimento di iscrizione viene emanato a seguito di presentazione di richiesta adeguata e conforme, e la sua validità decorre dalla data della presentazione della richiesta di iscrizione o, nel caso la richiesta sia integrata dall'operatore economico in fasi successive per renderla adeguata e conforme, dalla data della prima richiesta di iscrizione. L'operatore in corso di qualificazione non potrà pertanto essere invitato ad alcuna procedura indetta anteriormente alla data di emanazione del provvedimento di iscrizione.

## Art. 9

### OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

**L'Operatore Economico iscritto è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento di Qualificazione qualunque MODIFICAZIONE e/o INTEGRAZIONE dei dati dichiarati al momento della presentazione della richiesta di iscrizione, ivi inclusi i dati relativi ai requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, prendendo atto che l'intervenuto mutamento dei dati potrà comportare la Sospensione, ovvero la Cancellazione motivata dall'Elenco operatori economici, laddove ricorrano le ipotesi stabilite nel successivo articolo 11.**

In particolare, i soggetti iscritti nell'Elenco operatori economici sono tenuti a comunicare al *Responsabile del Procedimento di Qualificazione*:

- a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali e di idoneità professionale (e delle Certificazioni – es. ISO o ANGA - ove obbligatorie) dichiarati, di cui al precedente articolo 5, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la *Cancellazione* dell'operatore dall'Elenco operatori economici;
- b) la modifica dei poteri del *legale rappresentante*, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la *Sospensione* dell'operatore dall'Elenco operatori economici ;
- c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Richiesta di Iscrizione e dichiarazioni sostitutive alla stessa allegate, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari, pena la *Sospensione* dell'operatore dall'Elenco operatori economici.

In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella Richiesta di iscrizione sono sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati.

Le comunicazioni di modifica di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite mediante tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati.

Anche i dati oggetto delle comunicazioni di modifica potranno essere sottoposti a verifica da Romagna Acque con le modalità stabilite in altre parti delle presenti norme di qualificazione.

Laddove l'Operatore Economico iscritto comunichi, con le formalità indicate, la modifica delle informazioni e/o dei dati attestati, avranno valore e saranno valide per Romagna Acque, unicamente le informazioni e/o i dati contenuti nella comunicazione più recente, facendo fede, a tal fine, la marcatura temporale riportata nel Portale Appalti di Romagna Acque.

## **Art. 10**

### **DURATA DELL'ISCRIZIONE E RINNOVO**

La qualificazione attribuisce all'operatore economico l'idoneità per la partecipazione alle gare indette da Romagna Acque per i gruppi merceologici e relative classi ove si è ottenuta la qualificazione, qualora questa ritenga di avvalersi dell'Elenco operatori economici e di invitare lo stesso operatore.

La qualificazione delle ditte **per le quali è stato emanato il provvedimento di iscrizione ha validità triennale** a decorrere dalla data della presentazione di richiesta di iscrizione secondo quanto specificato all'art. 8, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni prescritte, fermi restando i casi di Cancellazione e/o Sospensione indicati al successivo art. 11.

La validità triennale dell'iscrizione si intende estesa a tutti i gruppi merceologici e le relative classi di importo per i quali l'operatore economico è risultato idoneo. Nel caso in cui, durante il triennio di iscrizione, l'operatore economico intendesse modificare la propria iscrizione con riferimento ai gruppi merceologici e relative classi per cui risulta abilitato (ad esempio, qualificandosi per un nuovo gruppo merceologico, oppure una nuova classe in un gruppo per cui risulta già abilitato), l'operatore economico dovrà integrare la propria iscrizione sul portale ripresentando la richiesta di iscrizione (Modello P1) all'interno della quale **dovranno essere aggiunti, unitamente ai precedenti, i nuovi gruppi merceologici o le nuove classi di importo** ai quali intende iscriversi.

In tal caso, **la durata triennale dell'iscrizione, per tutti i gruppi merceologici e le relative classi di importo per i quali l'operatore risulterà abilitato, manterrà la decorrenza iniziale della prima iscrizione** e sarà comunicata la variazione del provvedimento di iscrizione.

La qualificazione potrà essere rinnovata al termine del triennio previa verifica della permanenza dei requisiti minimi richiesti. In tal caso, la qualificazione avrà validità triennale dalla comunicazione dell'esito della richiesta di rinnovo. Qualora l'operatore economico non provveda ad inoltrare l'istanza di rinnovo entro la scadenza del triennio di qualificazione, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. riterrà la qualificazione riconosciuta all'impresa automaticamente decaduta.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 Romagna Acque può dichiarare decaduta l'iscrizione all'Elenco operatori economici, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede qualificazione, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.



## Art. 11

### CAUSE DI CANCELLAZIONE E DI SOSPENSIONE

Si procede, d'ufficio, alla *Cancellazione* dei soggetti dall'Elenco operatori economici, con provvedimento del *Responsabile del Procedimento di Qualificazione* debitamente motivato, nei seguenti casi:

- perdita di uno qualsiasi dei requisiti generali e di idoneità professionale (e delle Certificazioni – es. ISO o ANGA - albo nazionale gestori ambientali, ove obbligatorie) richiesti per l'iscrizione all'Elenco operatori economici al precedente articolo 5 e relativi allegati;
- accertamento dell'insussistenza dei requisiti generali e di idoneità professionale (e delle Certificazioni – es. ISO o ANGA - albo nazionale gestori ambientali, ove obbligatorie) richiesti per l'iscrizione all'Elenco operatori economici, di cui al precedente articolo 5 e relativi allegati;
- mancata risposta o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti consecutivi a presentare offerta relativamente a singole procedure di affidamento;
- presentazione per tre volte consecutive di offerte relative a procedure di affidamento per le quali si rilevino gravi irregolarità o anomalie;
- cessazione dell'attività;
- irrogazione a carico del soggetto iscritto di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.231/01, che impediscano al soggetto di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art.71, comma 3, del medesimo Decreto.
- comunicazioni negative da parte della competente Prefettura ai sensi della vigente normativa antimafia riguardante la società e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché l'Amministratore Unico o il Legale Rappresentante ed ogni altro soggetto individuato nella suddetta normativa;
- *Sospensione* per oltre 6 (sei) mesi dall'Elenco operatori economici;

Si provvederà a cancellare l'Operatore Economico iscritto, ad insindacabile giudizio di Romagna Acque, anche nei casi di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto dei livelli di fornitura indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento.

Del provvedimento di *Cancellazione dall'Elenco operatori economici* verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato; il relativo documento contenente le motivazioni verrà inviato tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dell'operatore economico registrato.

Una *Nuova Iscrizione* non potrà essere richiesta dal soggetto interessato prima del decorso di 12 (dodici) mesi dalla *Cancellazione*.

Si procede alla *Sospensione* dell'Iscrizione dei soggetti dall'Elenco operatori economici, con effetto sino alla completa rimozione della causa di *Sospensione*, nei seguenti casi, oltre a quelli ulteriormente previsti nel corpo delle presenti norme di qualificazione:

- a) mancata comunicazione delle dichiarazioni e/o attestazioni e/o informazioni e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Richiesta di iscrizione, qualora ciò non si configuri come perdita di uno qualsiasi dei requisiti, nel qual caso, come sopra riportato, si dispone la *Cancellazione* dall'Elenco operatori economici;
- b) quando sia in corso un procedimento di verifica in seguito a presunzione di mancanza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco operatori economici;
- c) quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;

d) qualora l'operatore proponga condizioni, precondizioni o richieste a cui l'esecuzione del contratto risulti subordinate oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di esecuzione delle condizioni generali di contratto di cui all'allegato 2;

La *Sospensione* ha durata massima di 6 (sei) mesi, decorsi i quali si procederà alla *Cancellazione* dall'Elenco operatori economici, salvo il caso in cui si sia provveduto a sanare o siano venute meno le cause di tale *Sospensione*.

Del provvedimento di *Sospensione* dall'Elenco operatori economici verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato; il relativo documento contenente le motivazioni verrà trasmesso presso la *Casella di posta elettronica dell'operatore economico*.

Nel periodo di *Sospensione*, gli operatori non sono selezionabili ai sensi del successivo articolo 17.

Il *Responsabile del processo di Qualificazione* si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere chiarimenti in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dagli operatori economici, senza però che lo stesso Responsabile assuma nei confronti dei predetti operatori alcuna responsabilità per l'eventuale iscrizione nel Sistema di operatori non in possesso dei requisiti dichiarati.

## **Art. 12**

### **COMUNICAZIONI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE**

Fatto salvo quanto diversamente stabilito, tutte le comunicazioni effettuate tra gli operatori e Romagna Acque ai fini della iscrizione e tenuta dell'Elenco operatori economici, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti la Richiesta di iscrizione, l'Iscrizione, il diniego di iscrizione, i provvedimenti di *Sospensione* o *Cancellazione*, nonché le eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, giustificazioni, saranno valide ed efficaci soltanto se effettuate tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati.

Qualsiasi comunicazione inviata agli operatori e scambiata con questi si riterrà eseguita con le modalità indicate dagli articoli 45 e seguenti D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

È onere ed obbligo dell'operatore economico interessato mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficienza e capacità l'area riservata del singolo operatore economico registrato.

Romagna Acque ed il *Responsabile del procedimento di Qualificazione* non saranno in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori o eventuali terzi a causa o comunque in relazione al funzionamento dell'area riservata dell'operatore economico registrato.

## **Art. 13**

### **CANCELLAZIONE VOLONTARIA**

L'operatore positivamente iscritto può richiedere in ogni momento, mediante formale domanda, la Cancellazione dall'Elenco operatori economici, fermi restando gli obblighi già assunti.

La richiesta di cancellazione deve essere inoltrata tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati.

Romagna Acque si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l'iscrizione dell'operatore per motivi tecnici, organizzativi o di sicurezza del Sistema previa, ove possibile, preventiva comunicazione.

Romagna Acque si riserva altresì il diritto di revocare in qualsiasi momento l'iscrizione rilasciata, previa motivata comunicazione.

A seguito della Cancellazione volontaria l'operatore economico interessato potrà richiedere una Nuova iscrizione solo decorsi 12 (dodici) mesi dalla Cancellazione medesima.

#### **Art. 14**

#### **GARANZIE E MANLEVA**

Gli operatori si impegnano a manlevare e a tenere indenne Romagna Acque, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Romagna Acque, e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti norme di qualificazione e/o di utilizzo scorretto dell'Elenco operatori economici o di violazioni della normativa vigente.

In caso di violazioni delle presenti Norme di Qualificazione e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nelle presenti Norme, Romagna Acque ed il *Responsabile del procedimento di Qualificazione* si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

#### **Art. 15**

#### **MODALITÀ DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

Romagna Acque, qualora intenda affidare i servizi oggetto del presente Elenco operatori economici, si riserva la possibilità di invitare senza preventiva pubblicazione di bando o di avviso tutti o alcuni operatori iscritti all'Elenco operatori economici, selezionati secondo quanto disciplinato nel successivo art. 17.

Nelle Lettere d'Invito, o nelle richieste di preventivo (in caso di affidamenti di importo inferiore a € 149.000,00), sono indicate le condizioni e le prescrizioni anche ulteriori rispetto a quelle minime previste nelle presenti Norme di qualificazione che gli operatori devono assolvere ai fini dell'ammissione alla gara, nonché gli eventuali criteri di aggiudicazione dell'affidamento.

La procedura di gara verrà svolta mediante un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse.

Le lettere d'invito, le richieste di preventivo, e le comunicazioni inerenti le gare sono trasmesse, salvo diversa determinazione di Romagna Acque, tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati.

Con la partecipazione alle gare, il concorrente dovrà confermare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della qualificazione all'Elenco operatori economici, secondo quanto e nei limiti indicati nelle singole Lettere di Invito o nelle singole richieste di preventivo.

#### **Art. 16**

#### **VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Saranno soggetti a valutazione e monitoraggio sia il comportamento degli operatori economici in relazione alla partecipazione alle singole ed eventuali procedure di gara indette, sia il comportamento nell'ambito dell'esecuzione delle attività contrattuali eventualmente affidate.

Il processo di valutazione dell'operatore economico pone le basi per la selezione dei soggetti da invitare nei procedimenti di acquisto basati su criteri di merito. La valutazione dell'operatore economico rappresenta inoltre un costante stimolo al miglioramento del livello qualitativo dell'insieme degli operatori.

In merito alle modalità di valutazione degli operatori si rimanda al "*Regolamento per la valutazione degli operatori economici dell'Elenco operatori economici di Romagna Acque*"

che sarà istituito e pubblicato sul sito istituzionale di Romagna Acque anche solo per parte dei gruppi merceologici.

Della istituzione del regolamento sarà dato avviso a tutti gli iscritti all'Elenco operatori economici nei gruppi merce per i quali il regolamento troverà applicazione.

#### **Art. 17**

#### **CRITERI DI SELEZIONE**

Romagna Acque, qualora intenda affidare i servizi oggetto del presente Elenco operatori economici utilizzando il suddetto Sistema, si riserva la facoltà di determinare preventivamente il numero "n" di soggetti da invitare alla procedura contemperando, anche in funzione della tipologia di criterio di aggiudicazione prescelto, i principi di economicità, efficacia e proporzionalità, con quello di massima partecipazione.

In ogni caso, in funzione dell'importo dell'affidamento e della tipologia della procedura di gara, Romagna Acque garantisce che verranno invitati alla procedura almeno il seguente numero di soggetti positivamente qualificati:

<b>Classe</b>	<b>Classi di importo</b>	<b>Numero minimo di operatori da invitare alla procedura</b>
I	Inferiore ad € 40.000	3
II	Pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 214.000	5
III	Pari o superiore ad € 214.000 e inferiore a *SRC	5
IV	Pari o superiore a *SRC e inferiore ad € 1.000.000	10
V	Pari o superiore ad € 1.000.000 e inferiore ad € 2.000.000	10

Qualora all'interno del rispettivo gruppo merceologico e classe di importo non sia qualificato un numero di operatori sufficiente a raggiungere il numero minimo prefissato verranno invitati tutti gli operatori economici positivamente qualificati.

Qualora il numero di operatori iscritti nello specifico gruppo merceologico, classe di importo e, sia superiore al numero di operatori da invitare alla singola procedura di affidamento, i soggetti da invitare saranno determinati con le metodologie di seguito descritte.

#### **AFFIDAMENTI PER GRUPPI MERCEOLOGICI PER I QUALI NON RISULTA ISTITUITO IL REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE:**

Per affidamenti riguardanti gruppi merceologici per i quali non risulta istituito il regolamento di valutazione, una volta definito, come sopra descritto, il numero *n* di operatori da invitare alla procedura, gli operatori economici abilitati da invitare alla procedura di affidamento, saranno individuati con i seguenti criteri:

- qualora i soggetti iscritti nel Sistema nello specifico gruppo merce e classe di importo superino il numero *n*, gli operatori da invitare verranno scelti in base alle modalità indicate nel regolamento "Modalità di individuazione degli "n" operatori economici da invitare allo specifico affidamento" - Allegato 3 alle presenti Norme di qualificazione.

#### **AFFIDAMENTI PER GRUPPI MERCEOLOGICI PER I QUALI RISULTA ISTITUITO IL REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE:**

Una volta istituito il “*Regolamento per la valutazione degli operatori economici dell’Elenco operatori economici di Romagna Acque*” esso definirà anche le modalità di selezione dei concorrenti.

\*\*\*\*\*

Nei casi di particolare urgenza di esperimento della procedura di gara motivata dal Responsabile del Procedimento, Romagna Acque si riserva la facoltà di utilizzare modalità di individuazione dei soggetti da invitare allo specifico affidamento differenti da quelle indicate nel regolamento “Modalità di individuazione degli “n” operatori economici da invitare allo specifico affidamento” - Allegato 3 alle presenti Norme di qualificazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, efficienza ed efficacia del proprio operato e di *par condicio* fra gli operatori.

#### **Art. 18**

##### **DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI**

- a) Tutte le dichiarazioni richieste:
- a.1) devono essere rilasciate in formato digitale, con la sottoscrizione, **con firma digitale**, del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
  - a.2) devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata;
- b) le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall’Ente aggiudicatore presso la piattaforma telematica “Portale Appalti” di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>) , che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R n° 445/2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) la documentazione e le dichiarazioni presentate possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di Romagna Acque;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applica l’art. 105 D.Lgs. 36/2023;
- f) in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere prodotte copie delle medesime certificazioni o attestazioni autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R n. 445/2000.
- g) Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 la richiesta di iscrizione e tutte le dichiarazioni richieste possono essere rilasciate in formato digitale (PDF) con la sottoscrizione su ogni foglio e corredate da fotocopia della carta di identità del soggetto sottoscrittore;

#### **Art. 19**

##### **RESPONSABILITÀ**

Gli operatori economici interessati e, comunque, gli operatori qualificati sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione a procedure di gara, oltre che essere causa di *Cancellazione* dall’Elenco operatori economici.

Al riguardo, qualora venga rilevata una difformità tra le dichiarazioni rese e le risultanze del controllo ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ne verrà data comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori economici interessati e, comunque, gli operatori qualificati– con la Richiesta di iscrizione – si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino illeciti, irregolarità e turbative.

## **Art. 20**

### **NORMATIVA APPLICABILE**

Per quanto non espressamente regolato nelle presenti Norme di Qualificazione e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle disposizioni applicabili ai contratti nei settori speciali e comunque per quanto applicabile;
- DPR. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e Attuazione Codice contratti pubblici di lavori, servizi forniture, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle disposizioni applicabili ai contratti nei settori speciali **e agli articoli non abrogati dalle norme di legge intervenute successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso**;
- D.Lgs. n. 196/03 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Le disposizioni delle presenti Norme di Qualificazione, al pari degli ulteriori atti regolamentativi del Sistema, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del Sistema.

In ogni caso, Romagna Acque si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare alle presenti Norme di qualificazione ed a tutti gli ulteriori atti regolamentativi del Sistema tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità dell'Elenco operatori economici, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

In tal caso, verrà comunicato agli operatori l'avvenuta modifica mediante comunicazione inviata tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dell'operatore economico registrato; le modifiche apportate saranno pubblicate sul *Sito internet* di Romagna Acque. A fronte di dette modifiche; l'Operatore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dall'Elenco operatori economici, ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 13, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto invio della predetta comunicazione. In difetto di *Cancellazione* le nuove disposizioni delle Norme di Qualificazione e degli ulteriori atti regolamentativi del Sistema si considereranno automaticamente accettate e saranno applicate all'operatore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

## **Art. 21**

### **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'operatore economico, con la richiesta di iscrizione nell'Elenco operatori economici, s'impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate tutte le "informazioni confidenziali" di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., salvo che per le finalità connesse alle procedure discendenti dalle presenti Norme di Qualificazione.

L'operatore qualificato potrà citare i termini essenziali degli eventuali contratti derivanti dal presente Elenco operatori economici nei casi in cui fosse condizione necessaria per la

partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione a Romagna Acque. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione del rapporto con Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., non potrà essere rivelato a terzi. Tale impegno perdura, per tutti gli interessati coinvolti, anche oltre la scadenza o l'interruzione della qualificazione dell'operatore.

**Art. 22**  
**FORO COMPETENTE**

Per ogni questione o controversia soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione delle presenti Norme di Qualificazione e di ogni altro atto regolamentativo del presente Elenco operatori economici, sarà competente in via esclusiva il Foro di Forlì.

**Art. 23**  
**SPESE D'ISTRUTTORIA**

Romagna Acque al momento non intende applicare in capo agli operatori l'onere relativo alle spese d'istruttoria, riservandosi comunque la possibilità di prevederlo all'atto di aggiornamento annuale dei bandi, dando adeguata pubblicità.

**Art. 24**  
**TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRASPARENZA**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche "Regolamento"), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (di seguito, anche solo "Romagna Acque" o la "Società") si informa che:

- i dati personali forniti saranno trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- Il Titolare del trattamento è Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., con sede legale in Forlì, 47122, Piazza Orsi Mangelli n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00337870406;
- il trattamento dei dati personali avverrà per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività svolta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale e quindi per:
  - a) adempiere ad obblighi di legge anche di natura contabile e amministrativa conseguenti;
  - b) adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a carico di Romagna Acque quale società in house, in controllo analogo congiunto;
- La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dallo specifico rapporto giuridico instaurato e dall'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi. Il trattamento dei dati forniti è necessario all'esecuzione del rapporto giuridico citato del quale l'Operatore Economico è parte.
- Il trattamento dei dati personali avverrà, ordinariamente, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e previa adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali.
- Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, dunque, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di affidamento, comunque nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge in materia.
- I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra menzionate. Nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza, messe in atto dal

Titolare, i dati potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza previste per legge e ad altri soggetti pubblici e privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge in materia ai contratti pubblici e dalle altre leggi anche in materia fiscale, amministrativa e finanziaria. Si precisa che la società è sottoposta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, i dati, sempre secondo i criteri della pertinenza e degli eventuali criteri adottati dall'Autorità Garante, saranno pubblicati sul sito internet aziendale, alla voce società trasparente.

- Il trattamento dei dati ha carattere obbligatorio e non necessita di specifico consenso, che deriva implicitamente dalla presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco operatori economici;
- Il Regolamento GDPR riconosce l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR, laddove applicabili e, nello specifico: il diritto di accesso ai dati, di rettifica ed il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") degli stessi, il diritto di limitarne il trattamento, il diritto alla loro portabilità, nonché il diritto di opposizione al trattamento.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli 10, Forlì – 47122; mail@romagnacque.it | PEC mail@pec.romagnacque.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al GDPR e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it);

Il diniego all'autorizzazione al trattamento, comporta l'impossibilità di iscrizione nell'Elenco operatori economici, conseguentemente, l'impossibilità di partecipare alle procedure per l'acquisizione di beni.

#### **Art. 25**

##### **OBBLIGHI DI CUI ALLA L. n. 136/2010**

L'operatore economico interessato e, comunque, l'operatore qualificato si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico interessato e, comunque, l'operatore qualificato si impegna, per gli eventuali affidamenti che dovessero derivare dal Sistema di cui alle presente Norme di Qualificazione, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 26**

##### **RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS 231/2001**

L'operatore economico interessato e, comunque, l'operatore qualificato, con la richiesta di qualificazione, dichiara espressamente di essere informato dei principi e delle disposizioni del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 adottato da Romagna Acque, e pubblicato sul sito istituzionale alla voce "Amministrazione Trasparente" alla sezione "Atti normativi anticorruzione", e che il compimento degli eventuali incarico/ordine che dovessero derivare dal presente Elenco operatori economici, dovranno avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte.



L'operatore economico interessato e, comunque, l'operatore qualificato si obbliga pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'operatore economico interessato e, comunque, l'operatore qualificato prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto sopra espresso, gli eventuali contratti si risolveranno di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, fatta salva la facoltà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti e di disporre la cancellazione dell'operatore dall'Elenco operatori economici.

## **Art. 27** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Gli operatori economici iscritti all'Elenco di Operatori Economici istituito con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S113 298065-2021-IT del 14/06/2021, di cui il presente costituisce aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice D.Lgs 36/2023, hanno la facoltà di migrare la precedente qualificazione sul nuovo Elenco operatori economici modificando e dichiarazioni rese nel rispetto anche delle previsioni del D.Lgs. n. 36/2023 senza dover procedere a una nuova qualificazione.

L'operatore economico dovrà presentare, **ad integrazione di quanto già trasmesso** in sede di iscrizione nel precedente Elenco di Operatori Economici, la richiesta di migrazione al nuovo Elenco operatori economici (**Modello P6**) a firma del legale rappresentate dell'operatore economico.

La scrivente stazione appaltante, esaminata la documentazione trasmessa, darà riscontro agli operatori nei termini e nelle modalità indicate all'art. 8 delle presenti norme. Nel caso di mantenimento dell'iscrizione nei termini indicati nel Provvedimento di Iscrizione, la scrivente non emetterà un nuovo provvedimento ma comunicherà il mantenimento di validità del precedente provvedimento.

Qualora invece l'operatore **volesse eventualmente modificare i gruppi merceologici o le eventuali classi a cui era iscritto** non è consentita la migrazione della precedente iscrizione e **DOVRÀ necessariamente** presentare una nuova richiesta di iscrizione con i contenuti indicati all'art. 6.

## **Art. 28** **DISPOSIZIONI FINALI**

Romagna Acque è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli operatori tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dell'operatore economico registrato.

È consentito agli iscritti l'accesso alle informazioni sulle modalità di individuazione dei concorrenti invitati alle singole procedure di gara.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Responsabile del Procedimento per il processo di qualificazione è l'ing. Simone Montalti, Responsabile del Settore Affidamenti, Patrimonio ed Espropri di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A..

Per le singole procedure di affidamento che verranno esperite utilizzando l'Elenco operatori economici verranno nominati di volta in volta specifici Responsabili del Procedimento in fase di affidamento.

## ALLEGATI

- Allegato 1: Requisiti di qualificazione generali;
- Allegato 2: Condizioni generali di contratto di importo inferiore ad € 40.000;
- Allegato 3: Modalità di individuazione degli “n” operatori economici da invitare allo specifico affidamento;
- Allegati Merceologici per i gruppi merce per i quali è attivo l'Elenco operatori economici per acquisizione di servizi;

### ***Modelli per iscrizione alla sola classe I (importi fino a € 40.000,00):***

- Modello P1: Richiesta di iscrizione;
- Modello P2 – semplificato: attestazione di sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;
- Modello P3: tracciabilità dei flussi finanziari;
- Modello P5: Modello di dichiarazione in caso di avvalimento;

### ***Modelli per iscrizione anche per classi II, III, IV e V (importi superiori a € 40.000,00):***

- Modello P1: Richiesta di iscrizione;
- Modello P2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Modello P3: tracciabilità dei flussi finanziari;
- Modello P4: Dichiarazioni della composizione azionaria dei soggetti;
- Modello P5: Modello di dichiarazione in caso di avvalimento